

COMUNE DI COLONNA
Città Metropolitana di Roma Capitale



**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO E LA NOMINA
DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
IN FORMA MONOCRATICA**

Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 13/02/2015

appendice n. 1 al
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 31/05/2017

INDICE

art. 1 oggetto del regolamento

art. 2 nomina, composizione e requisiti dell'organismo di valutazione in forma monocratica

art. 3 dipendenza gerarchica e responsabilità

art. 4 funzioni e competenze

art. 5 accesso ai documenti

art. 6 rapporti tra organismo di valutazione e l'attività del servizio controllo di gestione

art. 7 codice di comportamento

art. 8 disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo di Valutazione (O.V.) **dell'Amministrazione Comunale di COLONNA in forma monocratica** ai sensi:

- a) del Decreto Legislativo n. 286 del 30/7/1999 per le parti non disapplicate;
- b) dell'art. 147 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale";
- c) degli artt. 7 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009;
- d) delle deliberazioni dell'A.N.A.C. (ex CIVIT) n.4 del 16 febbraio 2010 e n. 121 del 09 dicembre 2010;
- e) delle risposte, ai quesiti posti da parte di enti locali, fornite dall'A.N.A.C. (ex CIVIT) e delle relative FAQ pubblicate sul sito istituzionale dell'A.N.A.C.

Art. 2

Nomina, composizione e requisiti dell'organismo di valutazione in forma monocratica

1. Il componente unico è nominato tra soggetti aventi i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o UE;
- b) età non superiore a 65 anni;
- c) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti. E' richiesto, in alternativa al possesso di una di queste lauree, un titolo di studio universitario, anche di primo livello (L), purchè accompagnato da corsi universitari specialistici in materia di organizzazione e/o formazione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. E' inoltre richiesto il possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero avere maturato un'esperienza significativa nel campo della valutazione, dell'organizzazione del lavoro e/o in materia contabile di almeno anni dieci.

2. L'Organismo di Valutazione è composto da un unico componente esterno.

3. Il componente esterno è nominato dal Sindaco, con proprio provvedimento; l'incarico ha durata triennale, salvo revoca anticipata da motivare per iscritto, e può essere rinnovato per una sola volta.

4. L'Amministrazione Comunale può avvalersi della facoltà di istituire organismi unici di Valutazione fra Amministrazioni omogenee previa approvazione di specifica convenzione. In tal caso la convenzione dovrà prevedere che l'organismo sia composto dai medesimi componenti per le Amministrazioni convenzionate; sarà comunque garantita l'omogeneità dei criteri di valutazione e del piano degli indicatori, anche al fine di una possibile attività di monitoraggio e comparazione dei risultati realizzati dagli Enti interessati.

5. All'unico componente esterno dell'Organismo di Valutazione verrà corrisposta una indennità pari a quella prevista per il Revisore Unico dell'Ente, oltre il rimborso delle spese di viaggio nella stessa misura.

Art. 3

Dipendenza gerarchica e responsabilità

1. L'Organismo di Valutazione opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Sindaco.

Art. 4 **Funzioni e competenze**

L'organismo di valutazione (O.V.):

- propone alla Giunta, con il supporto del servizio interno competente, il sistema di misurazione e valutazione della performance, elaborato con il contributo della struttura e nel rispetto del vigente sistema delle relazioni sindacali sindacali, e le sue eventuali modifiche periodiche;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso.
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
- garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dai regolamenti comunali, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- propone al Sindaco la valutazione annuale dei responsabili di strutture di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida e delle metodologie approvate dalla Giunta in materia di misurazione valutazione della performance · propone tutte le modifiche necessarie per l'allineamento degli strumenti predisposti alle linee guida di volta in volta emanate dalla commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (Civit);
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
- propone la graduazione delle posizioni organizzative effettuata sulla base della metodologia approvata dalla Giunta e delle risorse disponibili;
- esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione e della valorizzazione delle risorse umane e sull'evoluzione dei sistemi di controllo;
- valida la relazione annuale della performance dell'Ente.

Art. 5 **Accesso ai documenti**

1. Per la propria attività l'Organismo di Valutazione utilizza le fonti informative degli uffici, dei dati prodotti dai., dall'eventuale supporto amministrativo di cui all'art. 8, dagli amministratori e da chiunque sia portatore di interessi, purché identificabile.

2. L'accesso ai verbali delle riunioni è garantito agli interessati, quando la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ai sensi dell'art. 24, comma 2 della L. 241/90.

Art. 6 **Rapporti tra Organismo Di Valutazione e l'attività del Servizio Controllo di Gestione**

1. L'Organismo di Valutazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. C del D.lgs. 286/99, utilizza ai fini della propria attività, i risultati desumibili dal Controllo di Gestione.

2. L'Organismo di Valutazione può chiedere ad ogni soggetto gestionale dell'ente specifici

reports e indicatori economico-finanziari ai fini dell'esercizio della propria attività.

Art. 7

Codice di comportamento

1. Il componente unico dell'Organismo di Valutazione è tenuto ad osservare le seguenti norme:

- 1) l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;
- 2) i risultati, le indicazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Sindaco;
- 3) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di leggi vigenti, ai CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, nonché ai contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti.

2. La mancata nomina dell'organismo di valutazione preclude la possibilità di riconoscere l'indennità di risultato per i dirigenti e la produttività per i dipendenti sia in modalità della Performance Individuale che Organizzativa.

3. Il Decreto di nomina e il curriculum vitae del componente dell'OV dovranno essere pubblicati sul sito dell'ente.